



# ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PAVIA

## DELIBERA n. 86

**Oggetto: revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 unità di personale di area B - posizione economica B1 - a tempo pieno e indeterminato - profilo professionale assistente di segreteria, indetto con delibera n. 14 del 26 febbraio 2019**

Il Consiglio Direttivo dell'OMCeO riunito a Pavia il giorno 12/11/2019,

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 14 del 26 febbraio 2019 con la quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 unità di personale di area B - posizione economica B 1 - a tempo pieno e indeterminato - profilo professionale assistente di segreteria ed approvato il relativo bando

RAVVISATO che da un più attento esame dei contenuti del bando sono emerse alcune imprecisioni e contraddizioni che rendono alcuni punti di incerta interpretazione, con la conseguente possibilità di eventuali istanze o reclami

VISTO l'art. 21 quinquies della legge 241/1990 che disciplina la revoca del provvedimento amministrativo tra l'altro in casi di *"sopravvenuti motivi di pubblico interesse ... o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ... "*

CONSIDERATO che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi del citato art 21 quinquies della legge 241/1990, non è giunta a compimento né tantomeno si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori - essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del bando - e che pertanto non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere alla revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico

CONSIDERATO inoltre che l'interesse attuale della amministrazione deve ritenersi prevalente rispetto alla mera aspettativa di partecipazione alla selezione dei candidati del concorso bandito

RAVVISATA la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 ed effettuata la dovuta comparazione con eventuali interessi confliggenti, in particolare l'interesse dei destinatari degli atti oggetto di revoca al mantenimento di eventuali posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento dell' amministrazione

RAVVISATO quindi che, a fronte di quanto sopra rappresentato, è stata posta in essere unicamente

la pubblicazione del bando e non è stata espletata alcuna prova concorsuale e pertanto non possono considerarsi consolidate le posizioni dei partecipanti a fronte del preminente interesse dell'amministrazione

RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione di procedere alla revoca ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 del bando di concorso in oggetto

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera e che si intendono integralmente richiamate, di procedere alla revoca ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 della delibera numero 14 del 26 febbraio 2019.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'ente ha valore legale di notifica a tutti gli interessati

IL SEGRETARIO

Dott. Marco Gioncada



IL PRESIDENTE

Dott. Claudio Lisi